

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2052

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALOI, VALENSISE, DELL'UTRI, PITZALIS, ZACCHEO,
BONO, GAGGIOLI, CAPITANEO, ANTONIO RASTRELLI**

Istituzione dell'ordine degli agenti e rappresentanti
di commercio

Presentata il 17 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura dell'agente e rappresentante di commercio è stata collocata dal legislatore tra gli ausiliari delle attività imprenditoriali (articolo 2195 del codice civile), conformemente sia al contesto del ridotto valore degli scambi commerciali dell'epoca, sia all'organizzazione stessa dei mercati, ancora sofferenti l'economia di guerra e la mancanza dell'avvio di un progressivo processo di liberalizzazione.

Con il passare degli anni, il sistema produttivo e commerciale si è evoluto, soprattutto a causa della creazione del Mercato unico europeo e della tumultuosa crescita del mercato dei servizi professionali. Un contributo decisivo per tale metamorfosi è stato apprestato dalla categoria dei rappresentanti e degli agenti di commercio, soprattutto se si considera che oggi circa il 70 per cento del prodotto viene

collocato sul mercato proprio dagli agenti di commercio.

Per mantenersi al passo con i tempi, all'agente di commercio è richiesta una sempre più specifica preparazione professionale ed autonomia di organizzazione dei mezzi per l'esercizio della professione, tant'è che ormai possono dirsi sfumati i contorni della sua figura quale mero ausiliare dell'imprenditore.

Oggi l'agente di commercio svolge un vero e proprio ruolo di consulenza commerciale, per il quale la istituzione dell'ordine professionale è ormai divenuta un passaggio obbligato.

La presente proposta di legge è in linea con le più recenti determinazioni in materia di libertà di concorrenza sia a livello europeo sia nazionale.

Le norme in esame mirano a garantire, da un lato, la qualità delle prestazioni

dell'agente di commercio su tutto il territorio europeo e, dall'altro, a tutelare il consumatore dei servizi professionali, secondo quanto la direttiva 92/50/CEE oggi impone.

L'articolo 4 della presente proposta di legge, in particolare, favorendo il diritto di stabilimento secondo le norme del Trattato di Maastricht e della direttiva n. 89/48/CEE, costituisce un *unicum* nel panorama della disciplina delle professioni.

Tali obiettivi non sono stati appannaggio di recenti provvedimenti legislativi che

hanno interessato la categoria (vedi le leggi n. 316 del 1968, n. 204 del 1985, n. 303 del 1991).

L'articolato, infine, si presenta agile, proprio per consentire, con le procedure di delegificazione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, secondo le raccomandazioni di numerose commissioni di studio in materia di ordini professionali, di non appesantire i lavori parlamentari con la discussione di normative di dettaglio e tecniche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di agente e rappresentante di commercio spetta a coloro che, in possesso del diploma di scuola media secondaria valido per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione, ai sensi dell'articolo 5.

ART. 2.

(Consiglio nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio).

1. È istituito l'ordine nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio che cura la rappresentanza nazionale di tutti gli iscritti agli ordini provinciali di cui all'articolo 3.

2. Il Consiglio nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio è composto da nove membri. Il presidente è eletto con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6 ed ha la legale rappresentanza del Consiglio nazionale.

3. Il Consiglio nazionale garantisce il regolare svolgimento della professione di agente e rappresentante di commercio in tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea, nel rispetto dei regolamenti e delle direttive comunitarie, delle norme del codice civile, degli accordi economici collettivi e delle norme deontologiche emanate dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio nazionale tutela e promuove la qualità delle prestazioni fornite dagli agenti e rappresentanti di commercio attraverso ogni forma di valorizzazione pubblica della professione, sostenendo

tutte le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della professione.

5. Il Consiglio nazionale ha sede in Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Esso determina, nei limiti necessari a coprire le spese per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, la misura del contributo annuo da corrispondere da parte degli iscritti agli ordini provinciali.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della presente legge, recante disposizioni in materia di elezione del Consiglio nazionale, di rapporti con gli ordini provinciali e di ricorsi sui provvedimenti da questi adottati, nonché disposizioni sul funzionamento, l'elezione e la composizione dei consigli provinciali e su ogni altra materia disciplinata della presente legge.

ART. 3.

(Consiglio provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio).

1. Sono istituiti gli ordini provinciali degli agenti e rappresentanti di commercio.

2. Il consiglio dell'ordine provinciale ha sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ed il suo presidente ne ha la legale rappresentanza.

3. Il consiglio dell'ordine provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle relative cancellazioni ed iscrizioni;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di agente e rappresentante di commercio nei confronti dei mandanti e degli acquirenti;

c) adotta i provvedimenti disciplinari nelle forme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 6;

d) promuove corsi di formazione professionale propedeutici all'esame di abilitazione di cui all'articolo 5, anche tramite la stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;

e) provvede alla certificazione di qualità delle prestazioni degli agenti e rappresentanti di commercio;

f) provvede, su richiesta dell'iscritto all'albo professionale, al rilascio di pareri sulla congruità della provvigione;

g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine provinciale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) stabilisce, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine provinciale, la misura del contributo annuale da corrispondere da parte degli iscritti all'albo professionale, nonché l'ammontare della tassa di iscrizione all'albo e delle tasse per il rilascio di certificati e di pareri sulla congruità della provvigione.

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale).

1. Per l'iscrizione all'albo professionale degli agenti e rappresentanti di commercio è necessario produrre istanza nelle forme stabilite dalla presente legge ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero straniero residente in Italia;

b) non essere stato dichiarato interdetto od inabilitato o fallito, né condannato per delitto contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, ovvero per reati in materia industriale e commerciale, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge

commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado;

d) aver sostenuto l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Esame di abilitazione).

1. Il consiglio dell'ordine provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio organizza e bandisce annualmente l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 6.

2. L'esame di abilitazione può essere sostenuto da tutti coloro che:

a) sono in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dimostrino di aver prestato la propria opera per almeno tre anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore o piazzista ovvero con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta continuativamente entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di esame;

b) abbiano frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale riconosciuto dalla regione, della durata minima di tre mesi per complessive centosessantasei ore di lezione, sulle materie di esame di cui al comma 3.

3. L'esame di abilitazione prevede il superamento, con esito positivo, di una prova scritta ed un colloquio orale, vertenti sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto commerciale;

b) disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante di commercio;

c) nozioni di legislazione tributaria;

d) organizzazione e tecnica di vendita;

e) tutela previdenziale ed assistenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio.

4. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 6, determina, altresì, le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione ed il punteggio necessario per il conseguimento dell'abilitazione medesima.

5. La commissione di esame è composta da un magistrato con funzioni di presidente, dal presidente dell'ordine provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio, da un funzionario nominato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e da due docenti del corso professionale propedeutico all'esame di abilitazione, di cui al comma 2, lettera b).

ART. 6.

(Norme transitorie e finali).

1. Sono iscritti all'ordine nazionale istituito dall'articolo 2, comma 1, gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio presso le relative camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Alla prima formazione dell'albo professionale di cui all'articolo 4, provvede una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la quale provvede, altresì, alla tenuta dell'albo, nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale di cui all'articolo 2.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo professionale ai sensi del comma 2, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio nazionale.

4. Il commissario straordinario di cui al comma 3 convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo professionale mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata delle votazioni, in prima e seconda convocazione.

5. Il commissario straordinario ricopre la carica di presidente del seggio elettorale di cui al comma 4 e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario.

6. Il commissario straordinario comunica agli elettori presenti i risultati delle elezioni ed invia copia del relativo verbale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che emana il decreto di proclamazione degli eletti.